



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE (tariffa, gestione dei servizi e norme generali)

(Approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 28.04.2006)

APRILE 2006

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO.....	4
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE	4
ART. 3 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO.....	4
ART. 4 - AMBITO SOVRACOMUNALE.....	4
ART. 5 - DEFINIZIONI	5
ART. 6 - PRINCIPI GENERALI	5
ART. 7 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	5
ART. 8 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	5
ART. 9 - SOGGETTO GESTORE	6
TITOLO II – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – PRESUPPOSTI E STRUTTURA.....	7
ART. 10 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	7
ART. 11 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
ART. 12 - SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 13 - ESCLUSIONI.....	7
ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	8
ART. 15 - PIANO FINANZIARIO	8
ART. 16 - STRUTTURA DELLA TARIFFA	8
ART. 17 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	9
ART. 18 - QUOTA FISSA DELLA TARIFFA.....	9
ART. 19 - QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA.....	9
ART. 20 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	10
ART. 21 - UTENZE DOMESTICHE: COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	10
ART. 22 - SERVIZI ORDINARI CON ADDEBITO SPECIFICO.....	10
ART. 23 - TARIFFA GIORNALIERA.....	11
ART. 24 - PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE	11
ART. 25 - SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA.....	11
ART. 26 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	11
TITOLO III – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE	13
ART. 27 - OBBLIGO DI DENUNCIA.....	13
ART. 28 - EFFICACIA DELLA DENUNCIA	13
ART. 29 - AUTOCERTIFICAZIONE	13
ART. 30 - RICONOSCIMENTO DI RIDUZIONI TARIFFARIE	13
ART. 31 - COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	14
ART. 32 - RISCOSSIONE ORDINARIA	14
ART. 33 - INTERESSI	14
ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	14
ART. 35 - TRANSAZIONE DI CREDITI.....	15
ART. 36 - RIMBORSI.....	15
TITOLO IV – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.....	16
ART. 37 - OGGETTO DEL SERVIZIO RIFIUTI	16
ART. 39 - RIFIUTI DOMESTICI	16
ART. 40 - RIFIUTI ESTERNI.....	16
ART. 41 - RIFIUTI ASSIMILATI	17
ART. 42 - RIFIUTI CIMITERIALI	17
ART. 43 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....	17
ART. 44 - MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	17
ART. 45 - SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE.....	18
ART. 46 - PULIZIA, DECORO E SICUREZZA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	18
ART. 47 - GESTIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO.....	19
ART. 48 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI.....	19
ART. 49 - AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO).....	19
ART. 50 - ECOCENTRO COMUNALE.....	19
ART. 51 - ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO	20
ART. 52 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI.....	20
ART. 53 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.....	20
ART. 54 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE E CONTROLLO	20

ART. 55 - SPAZZAMENTO.....	20
ART. 56 - CESTINI STRADALI.....	21
ART. 57 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI	21
ART. 58 - PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	21
ART. 59 - AREE DI SOSTA NOMADI.....	21
ART. 60 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	21
ART. 61 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DIVERSI DAL SERVIZIO RIFIUTI	22
TITOLO V – NORME GENERALI PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO	23
ART. 62 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI	23
ART. 63 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI	23
ART. 64 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI.....	23
ART. 65 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA.....	23
TITOLO VI – ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	24
ART. 66 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	24
ART. 67 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE.....	24
ART. 68 - SANZIONI.....	24
ART. 69 - AUTOTUTELA	25
ART. 70 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	25
TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	26
ART. 71 - TRIBUTO AMBIENTALE	26
ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE	26
ART. 73 - NORME TRANSITORIE	26
ALLEGATO A – LISTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (ART. 43).....	27

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e più in generale dell'igiene ambientale nel territorio del Comune. In particolare definisce:

- le modalità di applicazione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997;
- le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, e le altre disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 22/1997;
- le modalità di svolgimento dei servizi di igiene ambientale non compresi nel servizio rifiuti urbani, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio.

La gestione viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, materiali e sostanze elencati all'art. 8 del D.Lgs. 22/1997.

Art. 2 - Istituzione della tariffa di igiene ambientale

I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani sono coperti con un'entrata tariffaria individuata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e del D.P.R. 158/1999.

Art. 3 - Servizio di raccolta e trasporto

La gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

In particolare, il servizio di raccolta differenziata viene attuato con separazione dei flussi di rifiuti a monte allo scopo di realizzare i seguenti obiettivi:

- diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- contenere i costi di raccolta in relazione ai benefici derivanti.

Art. 4 - Ambito sovracomunale

L'adozione della tariffa è fatta nell'ambito di un progetto di gestione coordinata del ciclo rifiuti fra i comuni limitrofi. Obiettivo del progetto è la realizzazione di una tariffa unitaria in relazione a standard di servizio omogenei tra tutti i comuni coinvolti. In tale ottica il Comune, pur restando titolare delle sue prerogative, è tenuto a ponderare ogni scelta, in particolare per quanto riguarda la struttura tariffaria e gli standard e criteri di erogazione del servizio, relazionandosi con gli altri comuni aderenti alla gestione sovracomunale.

Art. 5 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui agli artt. 6 e 35 del D.Lgs. 22/1997.

Art. 6 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

Il Comune, per quanto di competenza, uniforma la propria azione ai principi individuati dal D.Lgs. 22/1997. La realizzazione degli obiettivi e delle finalità individuati dalla normativa nazionale e dal presente regolamento può essere effettuata tramite il coinvolgimento del cittadino/utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, alle diverse categorie di utenza, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi.

Il Comune organizza la gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/1997.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/1997 e nel D.Lgs. 446/1997, nonché nella normativa di tempo in tempo vigente.

Art. 7 - Divieti ed obblighi generali

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente. In particolare è vietato:

- l'abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/1997;
- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- il conferimento al servizio pubblico di rifiuti indifferenziati o non differenziati nel rispetto delle disposizioni individuate dal presente regolamento o comunque individuate e idoneamente comunicate da parte del gestore;
- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio;
- il conferimento di materiali accesi, non completamente spenti o più in generale tali da provocare danni;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
- il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o comunque in difformità da quanto previsto dall'art. 44 del presente Regolamento;
- il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del gestore;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- il conferimento, per le utenze non domestiche, dei rifiuti pericolosi nei contenitori e/o circuito di raccolta per i rifiuti urbani;
- incendiare i rifiuti.

Non viene considerato abbandono :

- il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti e purché il conferimento non sia fatto al di fuori dei contenitori.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

Art. 8 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita l'autorità di bacino, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Art. 9 - Soggetto Gestore

La gestione dei rifiuti in ambito comunale è affidata ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. 22/1997 al soggetto gestore, con il quale il Comune deve sottoscrivere idoneo contratto di servizi. Il contratto di servizi viene redatto in base al principio di coordinamento stabilito dall'art. 4 del regolamento.

Il gestore esercita le seguenti funzioni:

- applicazione e riscossione volontaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di accertamento, ricezione delle dichiarazioni, rapporti con l'utenza e funzioni connesse;
- espletamento del servizio rifiuti e delle funzioni connesse;
- espletamento degli altri servizi di igiene ambientale di competenza comunale, se ed in quanto attribuiti al gestore tramite il contratto di servizi.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il soggetto gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'intera attività di gestione dei rifiuti urbani e a vigilare sull'osservanza del contratto di servizi. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.

TITOLO II – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Art. 10 - Presupposto della tariffa

Ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed aree scoperte, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di produrre, anche occasionalmente, rifiuti urbani. Ogni unità immobiliare genera un distinto obbligo tariffario.

La tariffa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenziali alle medesime

La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, a condizione che il servizio sia predisposto e fruibile.

Art. 11 - Ambito di applicazione

La tariffa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio del Comune ove la raccolta è effettivamente svolta. La giunta comunale può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio del Comune.

Art. 12 - Soggetti passivi

Il titolo della occupazione o conduzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto. Salvo quando diversamente previsto nel presente regolamento, il proprietario che non sia conduttore dei locali, risponde dell'obbligazione tariffaria soltanto in subordine a colui che ne sia conduttore.

Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile principale della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e, in solido con i singoli occupanti o conduttori, per la tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo.

Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo e in particolare, nel caso di utenza domestica, tutti coloro che risultano anagraficamente residenti nella stessa unità immobiliare.

In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali o locazione per un breve periodo che si esaurisce entro l'arco di un anno dal suo inizio, o locazione per un periodo stagionale o locazione senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa é del proprietario dell'alloggio.

Sono irrilevanti ai fini degli obblighi tariffari eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

Art. 13 - Esclusioni

Non sono soggette al pagamento della tariffa le unità immobiliari o parti di esse, purché ben delimitate, che non possono produrre rifiuti urbani per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare

uso cui sono stabilmente destinate (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

In particolare, si presumono non assoggettabili le unità immobiliari:

- ad uso abitativo chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua e/o energia elettrica);
- adibite a pertinenze effettivamente utilizzate a scopo agricolo;
- per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- adibite a culto in senso stretto;
- non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
- produttive esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per i quali l'utente abbia regolare contratto di raccolta e/o smaltimento con ditta specializzata;
- adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condòmino;
- locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- locali aventi altezza media inferiore a m.1.70;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie di immobili di ogni genere compresi porticati, balconi, poggiali e simili;
- aree a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Art. 14 - Determinazione della tariffa

Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 15 l'amministrazione comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni del D.P.R. 158/1999 e del presente titolo.

Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio, con l'applicazione dell'indice ISTAT (fa miglie operai ed impiegati) fornito dalla Camera di Commercio.

La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972, salvo diversa determinazione di legge.

Art. 15 - Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario annualmente predisposto dal gestore sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 ed a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. stesso.

Art. 16 - Struttura della tariffa

Salvo dove diversamente disposto nel presente regolamento la struttura della tariffa è determinata secondo quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Alle disposizioni del metodo normalizzato è consentito derogare in quanto siano individuati, sulla base di specifiche indagini fatte sul territorio, coefficienti e parametri di produttività di rifiuti diversi rispetto a quelli predeterminati.

All'interno del periodo sperimentale di cui al comma 1-*bis* dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 è consentito derogare a quanto stabilito dal D.Lgs. 22/1997 e dal D.P.R. 158/1999 per quanto riguarda:

- l'applicazione dei coefficienti k_c e k_d per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche stabiliti all'allegato 1 del D.P.R.;
- la copertura integrale dei costi dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs.;

Terminato il periodo sperimentale di cui al precedente comma, è comunque fatta salva la facoltà di derogare alla normativa vigente alla luce del principio di gradualità di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997, purché tale facoltà sia esercitata per il tempo strettamente necessario a realizzare il pieno adeguamento alla normativa stessa.

Art. 17 - Articolazione della tariffa

Una parte della tariffa (quota fissa) è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio; un'altra parte (quota variabile) è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica; la seconda è a sua volta suddivisa in utenza non domestica ordinaria (piccoli produttori) e utenza non domestica non ordinaria (grandi produttori).

Le sotto-fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti conferiti:

- le utenze non domestiche ordinarie (piccoli produttori) conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima di una utenza domestica;
- le utenze non domestiche non ordinarie (grandi produttori) conferiscono una quantità di rifiuti superiore, e sono pertanto caratterizzate dall'erogazione di un servizio dedicato, che è parametrizzato sulle specifiche esigenze dell'utenza.

I prezzi dei servizi dedicati forniti alle utenze non domestiche non ordinarie, per la parte di rifiuto eccedente la quantità massima stimata di una utenza domestica, sono determinati autonomamente dal gestore e non rientrano nel campo d'applicazione della tariffa. I relativi costi non rientrano nel piano finanziario di cui all'art. 15.

Le utenze domestiche sono suddivise in 7 categorie, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare (da zero a sei o più); le utenze non domestiche ordinarie e non ordinarie sono suddivise in 30 categorie a seconda dell'attività svolta. In relazione a esigenze specifiche del Comune, le categorie individuate per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999 possono essere ridefinite; possono inoltre essere individuate sotto-categorie distinte.

Art. 18 - Quota fissa della tariffa

La quota fissa della tariffa è calcolata nelle modalità del D.P.R. 158/1999. E' consentito, in aggiunta a quanto disposto dal citato D.P.R., introdurre una soglia da applicare alla quota fissa delle utenze non domestiche allo scopo di evitare che le utenze con grande superficie siano eccessivamente penalizzate.

La quota fissa della tariffa è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali siano chiusi o l'uso sia sospeso.

Gli immobili permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi sono soggetti al pagamento della sola quota fissa.

Art. 19 - Quota Variabile della tariffa

La quota variabile della tariffa è calcolata nelle modalità del D.P.R. 158/1999. E' consentito, in aggiunta a quanto disposto dal D.P.R., introdurre un tetto massimo monetario da applicare alla quota variabile delle utenze non domestiche, allo scopo di evitare di penalizzare i piccoli produttori caratterizzati da una grande superficie.

E' fatta salva la possibilità di applicare dei sistemi di calcolo presuntivi della quota variabile alternativi a quelli previsti dal citato D.P.R., purché risultanti da indagini specifiche svolte in ambito locale.

Art. 20 - Commisurazione della superficie

La superficie dei locali viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 27.

La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

L'attribuzione della categoria di attività all'unità immobiliare è fatta con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione dei singoli locali.

Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all'utenza domestica i locali rimanenti.

Art. 21 - Utenze Domestiche: commisurazione del nucleo familiare

Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d'anno, se registrate presso l'ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato.

Alle utenze domestiche non iscritte all'anagrafe comunale ma di fatto residenti, viene attribuito il numero di componenti desunto dalla denuncia obbligatoria di cui all'art. 27, e, in assenza, un numero di componenti presuntivo pari a 4.

Alle utenze domestiche che dimostrino di occupare i locali per periodi inferiori a 180 giorni annui anche non consecutivi (uso stagionale) si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 2.

Nel caso di persone non iscritte all'anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, il soggetto di cui all'articolo 12 ha l'obbligo di presentare denuncia. La denuncia avrà effetto fino a presentazione di denuncia contraria.

Su denuncia del soggetto di cui all'articolo 12, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto però residente in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:

- cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, ecc.);
- residenza all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
- ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.

In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive.

Art. 22 - Servizi ordinari con addebito specifico

Il Comune, in accordo con il gestore, può individuare alcuni servizi che, seppure predisposti favore di tutti, sono attivati solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe il Comune può individuare per questi servizi un addebito specifico che rientra nella quota variabile della tariffa. L'addebito viene stabilito in relazione ai costi del servizio.

Art. 23 - Tariffa giornaliera

Per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una tariffa calcolata a giorno. Soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o, in sua assenza, il soggetto che rilascia concessione o permesso per l'occupazione dello spazio. In assenza di organizzazione e di autorizzazione, risponde direttamente dell'obbligo tariffario il produttore di rifiuto.

Ai banchi di mercato con concessione ordinaria vengono applicate le tariffe delle categorie 16 e 29 delle utenze non domestiche. Tali tariffe sono relative a 52 giorni di mercato all'anno. In caso di diversa frequenza o durata della concessione per un periodo inferiore all'anno, le tariffe vengono applicate proporzionalmente.

Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulottes, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato con autorizzazione giornaliera o privi di autorizzazione, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.

Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nelle adiacenze degli stessi, vengono estese le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell'occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.

E' considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 180 giorni nell'arco dell'anno anche se non continuativi.

Art. 24 - Produzione di rifiuti particolare

Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal gestore.

In mancanza di stipula del contratto il gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente.

Art. 25 - Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa

Il pagamento della tariffa può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

Allo scopo il Comune prevede con delibera di Giunta un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria nei confronti di categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche o altre categorie o specifiche utenze allo scopo individuate.

In tal caso Comune ha l'onere di comunicare al gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

Art. 26 - Agevolazioni e riduzioni

Ogni riduzione tariffaria basata su un presunto o effettivo minor conferimento di rifiuto opera di norma sulla sola quota variabile della tariffa.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999 sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. In occasione dell'attività di controllo esercitata dal Comune o dal gestore

l'utente che non ottemperi alle norme del presente regolamento relativamente alla differenziazione del rifiuto può decadere dal diritto alla agevolazione di cui sopra.

Nel caso in cui la quota variabile della tariffa sia calcolata presuntivamente, alle utenze non domestiche ordinarie che producono contestualmente rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico e rifiuti assimilati conferiti a soggetti terzi e destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero, la tariffa variabile viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

- conferimento a terzi e recupero di una frazione riciclabile (vetro-carta-plastica-metalli-verde-umido-legno): 10 % all'anno per ogni frazione avviata continuativamente a recupero e non conferita al sistema pubblico di raccolta, fino ad un massimo del 65%;
- conferimento a terzi della frazione imballaggi in materiali misti (es. CER 15.01.06): 20% all'anno in quanto frazione avviata continuativamente al recupero e non conferita al servizio pubblico di raccolta.

La richiesta per la riduzione di cui al comma precedente deve essere presentata, pena la perdita del beneficio tariffario, entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno solare precedente, e deve essere corredata da idonea documentazione (formulari, MUD o documenti similari) probante la quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a recupero.

Le utenze non domestiche ordinarie che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal gestore, e ne forniscono adeguata documentazione entro la scadenza comunicata dal gestore, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente.

La parte variabile della tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che dimostrano di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico come disciplinata dall'art. 49 del regolamento. La riduzione viene determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi minori costi sostenuti. E' facoltà del gestore rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.

Nel caso di mancato utilizzo dei locali da parte di utenze non domestiche per un periodo superiore a 150 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile, se calcolata presuntivamente, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo con la media dei giorni di utilizzo per le utenze della medesima categoria di attività.

In caso di mancato svolgimento del servizio per un minimo di 10 giorni consecutivi o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, la quota variabile della tariffa è ridotta del 60% per il periodo di irregolare servizio. La riduzione sarà riconosciuta d'ufficio o su richiesta da presentarsi entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dell'evento.

Salvo il disposto del comma precedente, nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi pena la perdita del beneficio.

TITOLO III – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art. 27 - Obbligo di denuncia

Al verificarsi di eventi che ai sensi del presente regolamento o della legge influiscano sul calcolo della tariffa, salvo i casi di eventi che generino il diritto ad una riduzione, il soggetto passivo di cui all'art. 12 del presente regolamento ha l'obbligo di presentare denuncia all'ufficio competente – che rilascia la relativa ricevuta – utilizzando gli appositi modelli predisposti dal gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.

La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al D.P.R. 445/2000, è nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo, sul quale tuttavia ricade ogni rischio derivante da un'interpretazione errata della stessa.

Le denunce obbligatorie vanno presentate entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento e producono effetto fino a nuova denuncia o nuovo accertamento.

Ad ogni denuncia riguardante l'individuazione o la quantificazione di una superficie deve essere allegata planimetria completa dei locali ed aree interessati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali calcolati secondo i criteri di cui all'art. 20.

Ogni documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel sottoscrivere la denuncia e nel consegnare la relativa documentazione, assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità, completezza e attualità di quanto denunciato e consegnato.

Art. 28 - Efficacia della denuncia

Salvo quando diversamente previsto, le denunce producono effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data in cui si è verificato l'evento denunciato.

La denuncia di iscrizione al servizio rifiuti produce effetto dalla data di detenzione o occupazione denunciata. La denuncia di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione della occupazione o conduzione denunciata. Se presentata oltre il termine, la denuncia di cessazione produce effetto dal 1° gennaio successivo alla sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tariffa sia stata assolta da altro utente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'occupazione o conduzione.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni variazione favorevole all'utente che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dal 1° gennaio successivo alla sua presentazione.

Art. 29 - Autocertificazione

Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel D.P.R. 445/2000. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile da parte del gestore.

Art. 30 - Riconoscimento di riduzioni tariffarie

Salvo quando diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dal 1° gennaio successivo alla richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla denuncia di prima iscrizione al servizio.

Le richieste di riduzione devono essere presentate secondo modalità indicate all'art. 27 del presente regolamento, complete di tutti i dati richiesti. Le domande incomplete non producono effetto fino a avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.

Salvo quando diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni una volta concesse sono riconosciute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato il diritto alla riduzione.

E' fatto obbligo a chi usufruisce di riduzioni di denunciare tempestivamente, e comunque entro 90 giorni, il venire meno delle condizioni per il riconoscimento delle stesse. La riduzione di norma opera fino al 31 dicembre dell'anno in cui ne è venuta meno la causa.

Art. 31 - Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti ad invitare verbalmente l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del gestore stesso.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa.

Il gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 32 - Riscossione ordinaria

L'applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del gestore mediante l'emissione di apposita fattura, di norma a rata unica. Per ogni anno sono previste di norma due emissioni a cadenza semestrale. Diverse periodicità possono essere determinate dal gestore in relazione a distinte tipologie di utenza o di servizio.

Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.

Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a Euro 12,00. La mancata emissione non implica di per sé né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.

Su richiesta dell'utente e in presenza di un comprovato disagio economico-sociale, è consentita la rateizzazione dell'importo della fattura.

Art. 33 - Interessi

In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile. Gli interessi, se di scarsa entità, sono addebitati nella prima fattura utile.

Art. 34 - Riscossione coattiva

Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il gestore ne sollecita il pagamento con atto di messa in mora assegnando un ulteriore termine di trenta giorni. Se il pagamento avviene nel rispetto di detto termine, sono addebitate al soggetto passivo, in aggiunta agli interessi di mora, le sole spese postali di sollecito.

In caso di fondato rischio di insolvenza il termine di pagamento assegnato dall'atto di messa in mora potrà essere ridotto, a giudizio del gestore, fino ad un giorno.

Nel caso di mancato adempimento del pagamento secondo quanto previsto dai due commi precedenti, il gestore provvede alla riscossione coattiva con addebito al soggetto passivo, in aggiunta agli interessi di mora, di tutte le spese del procedimento.

La riscossione coattiva è di norma effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 602/1973. Tuttavia, a giudizio del gestore, potrà essere utilizzato a tal fine in alternativa al ruolo qualsiasi procedimento, giudiziale o extragiudiziale, consentito dalla legge.

Art. 35 - Transazione di crediti

Il gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza e/o di difficile riscossione.

Art. 36 - Rimborsi

Salvo quanto stabilito all'art. 30 del presente regolamento, l'utente può richiedere al gestore, con richiesta scritta motivata e idoneamente documentata, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il gestore procede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei diritti d'accesso e partecipazione di cui alla legge 241/1990.

Sul rimborso sono riconosciuti gli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza alla data del rimborso stesso. Se il pagamento di cui si chiede rimborso è dovuto a colpa del gestore, gli interessi sono calcolati dalla data in cui il pagamento è stato effettuato.

Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l'importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.

TITOLO IV – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 37 - Oggetto del servizio rifiuti

La gestione del servizio riguarda le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani come definite dall'art. 6 del D.Lgs. 22/1997.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/1997, ai fini del presente Regolamento i rifiuti urbani vengono distinti nelle categorie dei rifiuti domestici, rifiuti esterni, rifiuti assimilati e rifiuti cimiteriali.

Art. 38 - Principi del servizio rifiuti

La gestione del servizio rifiuti urbani si conforma ai principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994. In particolare, la gestione del servizio deve:

- ispirarsi al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini ai sensi del D.LGS. 267/2000 e della L. 241/1990.

Art. 39 - Rifiuti domestici

Sono rifiuti domestici i rifiuti provenienti da locali e aree adibiti a uso di civile abitazione. I rifiuti domestici sono suddivisi in rifiuti ordinari, rifiuti ingombranti e beni durevoli, e rifiuti particolari.

Sono RIFIUTI ORDINARI:

Rifiuti organici: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- VERDE (comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante, ecc.);
- UMIDO (comprende scarti di cucina e modiche quantità di verde o di pura cellulosa come carta assorbente, fazzoletti di carta ecc.)

Rifiuti secchi: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità. A loro volta sono suddivisi in:

- RIFIUTI RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in: carta (frazione recuperabile costituita da carta e cartone); plastica (frazione recuperabile costituita da tutte le tipologie di imballaggi in plastica); vetro (frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.); lattine (frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio o in banda stagnata); altre frazioni riciclabili (altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti)
- RIFIUTI RESIDUI: le frazioni non più passibili di recupero di materia o che comunque siano destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione.

Sono RIFIUTI INGOMBRANTI tutti i rifiuti urbani caratterizzati da dimensioni e/o peso superiori alla norma e che per tale motivo risultino di impossibile conferimento al servizio ordinario di raccolta. Sono beni durevoli i rifiuti individuati all'art. 44, comma 5, del D.Lgs. 22/1997, a cui si aggiungono i rifiuti costituiti da mobilio d'uso domestico.

Sono RIFIUTI PARTICOLARI i rifiuti per i quali sia ritenuto opportuno attivare una raccolta separata per ridurre le caratteristiche di pericolosità del rifiuto, la potenzialità inquinante dello stesso o che per natura o tipologia necessitino della attivazione di particolari forme di recupero. Di seguito sono elencati a titolo esemplificativo alcuni dei rifiuti che normalmente rientrano tra i rifiuti particolari: pile e batterie; accumulatori al piombo; medicinali scaduti; contenitori etichettati "T" o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi); tubi al neon (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio); oli minerali (oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi, contenenti composti organici non clorurati); pneumatici; inerti; oli e grassi vegetali. In nessun caso possono essere immessi nella raccolta dei rifiuti particolari i rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche.

Art. 40 - Rifiuti esterni

Sono rifiuti esterni i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali pubblici e di uso pubblico.

Art. 41 - Rifiuti assimilati

Sono rifiuti assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, per i quali il Comune, con il successivo art. 43, determina l'assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 22/1997.

Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie e sottocategorie previste per i rifiuti domestici

Art. 42 - Rifiuti cimiteriali

Sono rifiuti cimiteriali i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come verde, rifiuti esterni e rifiuti assimilati.

Art. 43 - Assimilazione dei rifiuti speciali

All'entrata in vigore del provvedimento statale di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22/1997, il Consiglio Comunale provvederà a determinare i limiti di assimilazione nel rispetto dei criteri individuati nel provvedimento stesso.

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 22/1997 sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984, integrati con le voci: "accessori per l'informatica", "mondiglia" e "rifiuti inerti nonché terreno". La lista completa dei rifiuti assimilati è riportata all'allegato A al regolamento.

L'assimilazione dei rifiuti di cui al comma precedente avviene di norma senza limiti quantitativi. Il gestore, nel caso le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a gestire il servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia e razionalità o a causa della natura, qualità quantità e modalità di conferimento del rifiuto, può di volta in volta prevedere soglie quantitative diverse per specifiche tipologie di rifiuto previo invio al Comune di una relazione motivata. Il gestore può inoltre ammettere al servizio pubblico tipologie di rifiuto non previste nell'allegato A al regolamento, purché non appartenenti ai rifiuti pericolosi, previa valutazione da effettuarsi di volta in volta tenuto conto delle caratteristiche quantitative e qualitative del rifiuto in conferimento.

Art. 44 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire e/o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati. In particolare, ogni tipologia di rifiuto deve essere conferita per mezzo del materiale indicato ed eventualmente fornito dal gestore (cassonetti, contenitori di altro tipo, sacchi, pacchi, cassette, ecc.).

Le modalità e le frequenze di raccolta sono determinate in sede di sottoscrizione del contratto di servizi di cui all'art. 9. Nell'individuare le stesse, Comune e gestore valutano la migliore soluzione idonea a garantire, nel contempo, la tutela igienico-sanitaria del territorio e dei cittadini e il contenimento dei costi.

Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti norme:

- dopo l'uso gli sportelli dell'eventuale contenitore devono essere lasciati chiusi;
- è vietato conferire all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/1997, rifiuti pericolosi;
- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

- i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi, se fatto tramite contenitori, spetta a chi conferisce il rifiuto mantenere gli stessi puliti e decorosi;
- il conferimento dei rifiuti per i quali è predisposto il servizio domiciliare deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal gestore nel rispetto del presente regolamento;
- gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta;
- il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso né è possibile, salvo diversa indicazione del gestore, conferire il rifiuto sfuso o in sacchi.

Art. 45 - Sistema di raccolta domiciliare

Il servizio viene di norma svolto con il metodo della raccolta domiciliare ("porta a porta"). I rifiuti sono esposti al piano terra di ogni stabile sede del produttore, su area pubblica, per il tempo necessario all'espletamento del servizio stesso. Al di fuori degli orari di raccolta i rifiuti prodotti e i contenitori adibiti alla raccolta devono essere tenuti di norma in area privata.

Alle utenze di nuova iscrizione il gestore fornisce un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta. I costi di fornitura del kit sono a carico delle utenze a cui viene fornito.

Nel caso di utenze di tipo condominiale, l'amministratore può richiedere che il conferimento sia fatto tramite contenitori d'uso collettivo forniti dal gestore.

Nel caso di strade pubbliche di difficile percorribilità il gestore potrà, previo consenso del Comune, dare istruzione che il conferimento sia fatto in prossimità dell'accesso alla strada principale.

Per alcune frazioni di rifiuto, individuate nel contratto di servizio, il Comune può predisporre un servizio di raccolta su chiamata. I rifiuti sono asportati con le stesse modalità della raccolta domiciliare, previa prenotazione telefonica da parte del produttore.

Per alcune frazioni di rifiuto individuate nel contratto di servizio, e in modo specifico i rifiuti urbani particolari, la raccolta può essere fatta tramite conferimento in contenitori posizionati nel territorio comunale.

Per alcune frazioni di rifiuto individuate nel contratto di servizio, la raccolta del rifiuto può essere fatta tramite il conferimento differenziato presso una o più strutture di ecocentro predisposte dal Comune. Gli ecocentri possono essere posizionati anche al di fuori del territorio comunale, purché in luoghi facilmente accessibili alla cittadinanza.

Art. 46 - Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

I mezzi e i contenitori per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; dovranno inoltre rispettare il decoro dei luoghi.

Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il gestore può non raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il gestore è tenuto ad informare l'utente, tramite l'apposizione di un biglietto informativo o simile, del motivo di mancata raccolta.

La pulizia dei contenitori del servizio di raccolta domiciliare e dei luoghi sui quali gli stessi sono posti spetta ai rispettivi utilizzatori che devono adottare modalità e strumenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori del servizio. Nei casi in cui vengano utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utilizzatori (cassonetti, benne o cassoni) il gestore ne provvede alla corretta pulizia e disinfezione. E' in ogni caso vietato l'imbrattamento dei contenitori, pubblici o privati, in quanto esposti o l'affissione su di essi di manifesti o simili.

Art. 47 - Gestione delle frazioni di rifiuto

Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite dal contratto di servizi di cui all'art. 9

Art. 48 - Gestione dei rifiuti urbani particolari

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente, è vietato conferire i rifiuti urbani particolari di cui all'art. 39 nei contenitori o sacchi destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani. La raccolta differenziata di tali rifiuti è organizzata con appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e/o presso l'ecocentro.

I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari considerata la peculiarità degli stessi.

Art. 49 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio)

Il Comune consente e favorisce la pratica dell'autotrattamento della frazione organica umida e verde dei rifiuti urbani domestici (compostaggio domestico). Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sui rifiuti prodotti dall'utente ed in terreno adiacente all'abitazione. I prodotti di risulta possono essere utilizzati dall'utente solo in prossimità dell'abitazione.

Il compostaggio domestico, pena la revoca del beneficio della riduzione della tariffa, deve essere realizzato rispettando una distanza minima di 5 metri dal confine allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 50 - Ecocentro comunale

L'ecocentro è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti costituito da una area adibita al ricevimento dei rifiuti urbani direttamente dagli utenti. L'ecocentro è opportunamente recintato e custodito, ed è accessibile al pubblico in orari prestabiliti dal gestore sulla base del contratto di servizi.

Il Comune garantisce la presenza di uno o più ecocentri a disposizione delle utenze nel territorio comunale o anche al di fuori dello stesso, purché in area limitrofa facilmente accessibile. L'accesso alla struttura è garantito a tutte le utenze domestiche del comune, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. In base alla disponibilità della struttura, possono essere autorizzate ad accedere all'ecocentro anche le utenze non domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il gestore può stabilire, per alcuni servizi, un addebito calcolato in relazione al costo dei servizi stessi.

Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate dell'ecocentro, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.

L'ecocentro è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno dell'ecocentro il gestore può eseguire attività di cernita, suddivisione o pretrattamento del rifiuto conferito, allo scopo di consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di rifiuto.

Gli utenti del servizio possono accedere all'ecocentro e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro. Sono assolutamente vietati:

- il conferimento all'ecocentro di rifiuto non differenziato;
- il conferimento di rifiuto al di fuori dei contenitori adibiti;
- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri.

Art. 51 - Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/1997 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso. Il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito. Responsabile dell'espletamento del servizio nei confronti del Comune è il gestore.

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione e con ridotte garanzie di igienicità. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di smaltimento, il Comune può disporre l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano provvisoriamente stoccati in appositi containers, oppure riversati direttamente nei mezzi con compattatore.

Art. 52 - Destinazione dei rifiuti raccolti

Il trattamento dei rifiuti urbani conferiti al servizio avviene a cura del gestore presso la discarica in esercizio nel Bacino, o altri impianti autorizzati a norma di legge. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

Art. 53 - Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40, che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono essere autorizzate alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 54 - Campagne di sensibilizzazione informazione e controllo

Il Comune per il tramite del gestore svolge campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

Il Comune per il tramite del gestore svolge iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal regolamento da parte delle utenze.

Art. 55 - Spazzamento

Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dagli uffici comunali competenti secondo le effettive necessità ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.

All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle pensiline di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata, di norma in giorno feriale, manualmente o con automezzi attrezzati. Gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di sollevare polvere e ad evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore. Le operazioni di spazzamento devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Art. 56 - Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, manutenzione e sostituzione dei cestini stradali.

I cestini stradali sono di norma vuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici o assimilati.

Art. 57 - Raccolta dei rifiuti abbandonati

Il gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli uffici comunali. E' fatto salvo il diritto di rivalsa, nei confronti di chi sia direttamente o indirettamente responsabile dell'abbandono, per le spese sostenute.

Art. 58 - Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta. I rifiuti organici devono essere conferiti di norma in sacchi chiusi di materiale approvato dal gestore.

Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici comunali preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti.

Il gestore può richiedere, con il consenso del Comune, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 59 - Aree di sosta nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Il relativo addebito è calcolato con i criteri dell'art. 24 ed è dovuto anche nel caso di occupazione abusiva. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 60 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

Ai sensi del precedente art. 42 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:

- confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 61 - Servizi di igiene ambientale diversi dal servizio rifiuti

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici e il diserbo periodico dei cigli delle strade.

In caso di nevicate il Comune provvede a mantenere o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di breccia o di miscele criodiatriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche il Comune è tenuto a effettuare periodicamente la pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta. Il servizio può essere affidato al gestore; in tal caso i relativi costi rientrano nel piano finanziario di cui all'art. 15. E' vietato introdurre rifiuti nei pozzetti stradali di cui al presente comma.

In caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti il Comune effettua, con idonei mezzi, il servizio di lavaggio, disinfezione o diserbo delle aree ricadenti all'interno delle zone dove è previsto il servizio di spazzamento. Il servizio può essere affidato al gestore; in tal caso, i relativi costi possono essere inclusi nel piano finanziario di cui all'art. 15.

Al fine di garantire l'igiene e la sicurezza del territorio il Comune effettua con interventi programmati e all'occorrenza straordinari, trattamenti di derattizzazione, trattamenti antilarvali contro zanzare, disinfezioni da vespidi ed altri piccoli animali. Il servizio può essere affidato al gestore; in tal caso, i relativi costi possono essere inclusi nel piano finanziario di cui all'art. 15.

TITOLO V – NORME GENERALI PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO

Art. 62 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti da parte dei relativi proprietari, amministratori o di chi ne abbia disponibilità.

I terreni non edificati prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti ed ordinati da parte dei relativi proprietari o di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono, se necessario, provvedere i terreni di recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitarne l'inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi precedenti, il sindaco con propria ordinanza intima la pulizia e/o la sistemazione delle aree o fabbricati. Nel caso di inottemperanza dell'ordinanza sindacale, il Comune ne provvede direttamente rimettendo i costi ai soggetti inadempienti.

Art. 63 - Aree pubbliche occupate da esercizi

I gestori di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono tenere pulita l'area assegnata, provvedendo, fra l'altro, a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. E' vietato, nell'effettuare la pulizia della propria area, imbrattare o sporcare le aree limitrofe.

Art. 64 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Il soggetto che effettua operazioni di carico e scarico e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte sono solidalmente responsabili, una volta ultimate, della pulizia delle aree interessate. Quando l'imbrattamento del suolo sia dovuto all'accidentale spargimento di materiale trasportato, il trasportatore è tenuto ad effettuare immediatamente la pulizia.

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi precedenti, provvede alla pulizia il gestore, con diritto di rivalsa sui soggetti responsabili.

Art. 65 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di neve o ghiaccio, a chi occupa o conduce gli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nelle strade pubbliche o di uso pubblico.

TITOLO VI – ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 66 - Controlli ed accertamenti

Il gestore svolge attività di controllo e accertamento del rispetto da parte degli utenti degli obblighi concernenti la tariffa di igiene ambientale. L'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il gestore (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Comune e gestore.

Il Comune svolge, per mezzo degli organi di polizia locale, attività di controllo e accertamento del rispetto da parte degli utenti e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e decoro. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.

Il Comune può con apposita delibera, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale, assegnando al personale del gestore parte delle funzioni di controllo spettanti alla polizia locale sulla base del precedente comma 2.

In ogni caso, il gestore comunica tempestivamente all'autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge o di regolamento di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

I costi sostenuti per l'attività di controllo e accertamento sono a carico del Comune e del gestore, secondo le rispettive competenze. Il Comune individua, all'interno del contratto di servizio, forme di incentivo a favore del gestore per l'attività di controllo straordinario. In ogni caso, quando l'accertamento individua una responsabilità in capo all'utente, a questi può essere addebitato l'intero costo del procedimento.

Art. 67 - Poteri del Soggetto Gestore

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento di cui al precedente art. 66, il gestore può con atto motivato richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la denuncia di cui all'art. 27:

- chiarimenti relativi al contenuto delle denunce presentate;
- notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
- documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento.

Se necessario, il gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.

L'accesso in aree private e in immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore o della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.

Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di accertamento sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.

Art. 68 - Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dal Comune per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della legge 689/1981.

Art. 69 - Autotutela

Il Comune e il gestore possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il gestore e il Comune possono annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:

- grado di probabilità di soccombenza;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- doppio addebito;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- evidente errore logico di calcolo;
- evidente errore sul presupposto dell'addebito.

Art. 70 - Costituzione in giudizio

Per le vertenze riguardanti le materie oggetto di affidamento, spetta al gestore costituirsi in giudizio nonché proporre o aderire a transazione giudiziale.

Nel caso il contenzioso riguardi atti deliberati dal Comune o materie estranee all'affidamento, o nei casi in cui il Comune sia comunque chiamato in causa, la costituzione in giudizio spetta al sindaco, previa autorizzazione da parte della giunta comunale. A tale scopo il sindaco può attribuire procura al funzionario responsabile o altro dipendente comunale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 71 - Tributo ambientale

Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. 22/1997, sulla tariffa di igiene ambientale viene applicato, a cura del gestore, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992. Il tributo non viene calcolato sui servizi dedicati erogati ai sensi dell'art. 17, comma 4, in quanto non inclusi nella tariffa di igiene ambientale.

Il gestore versa alla Provincia il tributo ambientale riscosso, detratto delle commissioni e dei compensi di riscossione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge o concordati con la Provincia stessa.

Art. 72 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2006.

Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti comunali:

- regolamento TARSU, approvato con delibera di consiglio comunale n. 73 del 28.09.1995, e successive modificazioni.

E' inoltre abrogata ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Art. 73 - Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- si considerano valide le denunce presentate ai sensi del D. Lgs. 507/1993 fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente regolamento;
- il gestore provvede d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare dell'utenza TARSU o, in assenza, al titolare della scheda famiglia anagrafica;
- è fatto obbligo ai soggetti passivi non residenti di presentare la denuncia di iscrizione nelle modalità di cui all'art. 27 entro il 30 giugno dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

In via transitoria, e in parziale deroga al D.P.R. 158/1999, in attesa di un censimento che consenta la riclassificazione puntuale delle utenze secondo le categorie previste, si applicheranno per le utenze non domestiche le categorie tariffarie previste dal regolamento comunale TARSU precedentemente in vigore.

ALLEGATO A – Lista dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 43)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del D.P.R. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanses esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner (art. 39, comma 1, legge 146/1994);
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato);
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.